



## Forum italiano dei Movimenti per l'Acqua Comitato Acqua Pubblica Torino

Via Mantova 34 - 10153 Torino  
[www.acquapubblicatorino.org](http://www.acquapubblicatorino.org) - 388 8597492



Torino, 25 novembre 2013

Ing. Alessandro LORENZI  
Presidente SMAT  
Corso XI Febbraio, 14  
10152 Torino

Cc: Assessore Roberto RONCO  
Provincia di Torino  
Corso Inghilterra  
Torino

Presidente Sergio BISACCA  
Consiglio Provinciale di Torino  
Via Maria Vittoria 12  
Torino

Signor Presidente,

siamo venuti a conoscenza del fatto che l'assemblea dei Comuni soci SMAT del 24 ottobre scorso ha dato mandato al CdA SMAT di predisporre le modifiche allo Statuto di SMAT secondo gli indirizzi proposti dalla deliberazione n. 29158 del consiglio provinciale del 23 luglio scorso.

Non possiamo non rilevare ancora una volta che le motivazioni addotte in quella delibera contro la nostra proposta di trasformazione di SMAT in Azienda Speciale di diritto pubblico non hanno fondamento non solo perché **quando c'è trasformazione c'è continuazione** ma anche alla luce delle considerazioni che torniamo a ripetere:

**A) la Corte di Giustizia UE** con sentenza 22 ottobre 2013, cause riunite C-105/12, C-106/12 e C-107/12), **dichiara legittima la legge olandese che vieta di trasferire a privati le azioni delle società pubbliche di servizi** (nella fattispecie : energia elettrica e gas)

**B) Regime IVA**

È acclarato che il regime IVA rimane lo stesso nei casi di trasformazione da SPA a Azienda Speciale e viceversa,

**C) Imposte dirette**

La trasformazione è fiscalmente neutra in quanto l'Azienda speciale sconta e continuerebbe a scontare il pagamento delle imposte sul reddito generato dall'attività produttiva di erogazione dei servizi idrici.

L'art. 171 del TUIR prevede la presunzione di realizzo quando la Società Commerciale (Smat spa) si trasforma in un ente non commerciale in quanto i beni conferiti risultano destinati a finalità estranee e diverse. In sostanza l'Azienda Speciale mantiene la medesima organizzazione della Spa, la medesima attività commerciale, è soggetto passivo Ires (imposta sui redditi delle società), produce reddito d'impresa.

## D) Accessibilità al credito

E' la stessa SMAT ad affermare con nota protocollo n.23658 del 10 aprile 2013 riguardante il Metodo Tariffario Transitorio deliberato dall'AEEG come "...l'adozione di una quota FoNI/ **FoNI** pari a zero *consenta di garantire la sostenibilità degli investimenti e dei relativi finanziamenti previsti nell'attuale piano d'ambito, nonché di soddisfare le aspettative dei principali finanziatori*"

- E) Quanto poi al **Patto di stabilità**, segnaliamo che l'Art. 15 della Legge di Stabilità attualmente in discussione in Parlamento abbandona l'approccio del Governo Monti e sottopone al patto di stabilità, secondo un parametro specifico, sia le società partecipate sia le aziende speciali. Viene quindi annullata ogni differenza tra la situazione di un'Azienda speciale e quella di una SpA a totale capitale pubblico, affidataria diretta di servizi pubblici locali. Allo stesso modo, viene a cadere tutta la discussione sulle ricadute sul saldo degli Enti Locali preso a riferimento per l'applicazione del patto di stabilità interno agli stessi. (...)
- Quindi, per quanto riguarda l'assoggettamento al patto di stabilità interno, è facile concludere che la scelta tra SpA a totale capitale pubblico affidataria diretta e Azienda speciale non determina elementi di diversità tali da far propendere per l'una o l'altra di queste possibilità-

La Deliberazione n. 29158 sopra citata, nel respingere la trasformazione di SMAT in Azienda Speciale proposta dalla deliberazione di iniziativa popolare n.29273, propone invece alcune modifiche statutarie che dovrebbero, a suo dire, ridurre le possibilità di privatizzazione di SMAT, ma che, ad un attento esame, appaiono ininfluenti se non controproducenti per i seguenti motivi:

### 1. Quorum

Il testo della delibera non è chiaro e si presta a due interpretazioni:

- a) L'elevazione dal 75% al 90% del quorum (per consentire l'ingresso di privati nella compagine azionaria SMAT) scatta SOLO IN CASO DI MODIFICA dell'Art. 9 dello Statuto? oppure
  - b) La modifica dell'art. 9 dello Statuto richiede comunque il 90% del quorum deliberativo?
- Va notato che il quorum del 90% è già nella realtà dei fatti. Si vedano le votazioni delle assemblee dei soci SMAT dal 2008 in poi nelle quali il quorum ha sempre superato il 90%, tranne nell'assemblea del 2010 in cui il socio CIDIU si astenne dal voto,

**Il testo proposto non ha dunque un significato inequivocabile e richiede quindi una nuova formulazione la quale stabilisca che, trattandosi di una clausola di gradimento, confermata dal successivo art. 10, essa può essere modificata solo con il consenso di tutti gli azionisti**

### 2. Quote CIDIU

Cruciale si è rivelato finora il peso azionario di CIDIU, non solo per l'entità delle quote detenute, ma soprattutto per la sua volontà dichiarata di dismetterle in una situazione che rende molto difficile rilevarle da parte degli altri Comuni soci SMAT se non altro per le gravi difficoltà dei rispettivi bilanci. Né è pensabile che SMAT possa procedere nell'acquisto di azioni proprie, oltre il 4,43% già autorizzato e in via di perfezionamento. Senza dimenticare il fatto che le azioni proprie non hanno diritto di voto. Così come espressa nella delibera, la riacquisizione da parte dei Comuni delle quote CIDIU resta un pio desiderio.

**Diversa sarebbe la situazione per l'Azienda Speciale consortile di diritto pubblico, previa liquidazione delle azioni in capo a entità di diritto privato.**

### **3. Norme UE per l'affidamento diretto (in house providing)**

La delibera afferma che, onde evitare possibili censure/sanzioni da parte dell'Unione Europea per il fatto che CIDIU, FCT, Patrimonio Città di Settimo e Provincia di Torino non rientrano tra i soggetti gestori del servizio idrico per affidamento diretto (in house providing) . le azioni SMAT da essi detenute devono ritornare in capo ai Comuni azionisti SMAT. Con che soldi?

**Problema inesistente se SMAT fosse un'azienda speciale consortile di diritto pubblico.**

### **4. Azioni SMAT in pegno alle Banche**

- la delibera trascura totalmente l'eventualità – che si è già presentata negli ultimi tempi – che un Comune, per ottenere un finanziamento, dia in pegno alla Banca le proprie azioni SMAT.

Ciò conferisce alla Banca il diritto di partecipare alle assemblee dei Soci SMAT e di esercitarvi il diritto di voto, esautorando completamente il Comune. **Eventualità questa che si può scongiurare tramite l'assunzione dell'impegno, da parte degli azionisti SMAT che diano in pegno azioni SMAT, di riservarsi il diritto di voto.**

### **5 . Dividendi**

Da un lato la delibera afferma “ *l'obbligo di reinvestimento degli eventuali saldi di gestione*” dall'altro sostiene“.. *la destinazione ai comuni del dividendo (sic!) fissando una quota max al 20% per la promozione di attività di tutela ambientale con particolare riferimento alla risorsa idrica ed una restante quota min. dell'80% a riserva dell'azienda secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno ed in ragione delle tariffe definite dall'AEEG;*

il problema non si porrebbe per l'Azienda speciale il cui avanzo di amministrazione rimane all'interno dell'azienda stessa. Disponendo di risorse proprie ne trarrebbero beneficio gli investimenti, e la riduzione dell'indebitamento con le banche.

L'indirizzo espresso dalla delibera della Provincia non può quindi che trovare adempimento in una clausola statutaria che stabilisca che “...**il residuo è destinato a riserva dell'azienda**”

### **6. Gestione partecipativa**

Il tema è nuovo e impegnativo. La delibera lo liquida con poche parole generiche mentre andrebbe quanto meno esclusa qualsiasi forma di cooptazione, consociazione, spartizione o peggio.

Non va infine dimenticato **l'art. 4 della Convenzione Soci Fondatori SMAT**, Allegato A allo Statuto, che stabilisce:

*“Al fine di garantire le forme di consultazione di cui all'Art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142 il Comune di Torino è impegnato, prima di ogni assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio della società, a convocare i rappresentanti degli altri enti locali associati per valutare i punti all'ordine del giorno e l'andamento generale della società”.*

**Il Comitato Acqua Pubblica Torino dà per scontato che qualsiasi proposta di modifica statutaria dovrà essere preventivamente sottoposta al voto dei singoli Consigli comunali.**

Confidiamo che quanto sopra esposto venga tenuto in seria considerazione.

Con distinti saluti.

Per il Comitato Acqua Pubblica Torino  
Andrea Sacco